

GIORGIO COSTAMAGNA

**LA SCOMPARSA DELLA TACHIGRAFIA NOTARILE
NELL'AVVENTO DELL'IMBREVIAZIONE**

Una eccellente iniziativa dell'Istituto di Storia Medievale e Moderna della Università di Genova, la edizione delle « chartae » dei monasteri genovesi di S. Siro e di S. Stefano, in cui viene anche segnalata l'eventuale presenza di note tachigrafiche¹, permette di affrontare lo studio delle notizie dorsali in tachigrafia notarile fortunatamente conservateci in quelle venerande pergamene.

Si tratta di cinque notizie che, unite ad altre due di cui già è stata pubblicata la trascrizione, costituiscono un complesso raro e veramente interessante, sia per quanto si riferisce alle indagini di carattere paleografico, relative all'uso, alla evoluzione ed alla scomparsa della tachigrafia notarile, sia per l'importanza che esse assumono nei riguardi di particolari problemi di diplomatica, quali il valore giuridico e l'autenticità della notizia dorsale nel momento cruciale del passaggio dalla « charta » all'« instrumentum ».

Purtroppo lo stato di conservazione dei documenti lascia molto a desiderare. La ragione della scarsa leggibilità è intuitiva; le notizie sono, infatti, scritte sul dorso della pergamena e la maggior ruvidezza, la concia, la natura della materia scrittoria nonchè l'esposizione alla luce ed al logorio dell'uso spiegano a sufficienza il deterioramento.

Tranne in un caso è stato, tuttavia, possibile ricostruire in maniera sufficiente il testo o almeno accertare se la notizia corrisponda alla « charta ».

In complesso la trascrizione è agevole per le parti in cui i caratteri non appaiono deleti, necessariamente incerta, nonostante l'uso della luce di Wood, quando il logorio ha fatto sparire qual-

¹ G. PISTARINO, *Le ricerche sulle fonti liguri medievali presso l'Istituto di Storia Medievale e Moderna dell'Università di Genova*, in *Miscellanea di Storia Ligure*, Genova, 1958, vol. I, p. 511 e sgg.

che segno o le annotazioni archivistiche posteriori soprascritte hanno ricoperto le primitive note, purtroppo impossibile nei casi in cui la materia scrittoria presenta lacerazioni o addirittura grossi buchi.

In considerazione di quanto sopra e per fornire gli opportuni elementi di giudizio per quanto si andrà in seguito esponendo, si ritiene opportuno illustrare brevemente le notizie dorsali, al fine di mettere in evidenza i rapporti tra ognuna di esse e la « charta » vergata sulla stessa pergamena, rimandando alle trascrizioni per un più completo esame:

a) « charta » datata: 1006 novembre² — la pergamena è in pessimo stato di conservazione; della notizia rimangono leggibili poche note che non permettono di affermare se esista una corrispondenza tra la notizia stessa ed il « mundum »;

b) « charta » datata: 1010 maggio³ — la pergamena risulta molto deteriorata, la lettura delle note costituenti la notizia è tuttavia in buona parte possibile e, nonostante non sia più leggibile la data, dà la sicurezza della corrispondenza al negozio documentato sul « recto », i testimoni di cui è possibile leggere i nomi risultano essere tra quelli di cui esistono i « signa manuum »;

c) « charta » datata: 1015 aprile⁴ — la materia scrittoria presenta numerose lacerazioni, le note sono chiaramente leggibili soltanto in parti della prima, seconda, sesta, settima ed ottava riga, non si può accertare perciò in modo preciso la corrispon-

² ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (A.S.G.), *Archivio Segreto, Monastero di Santo Stefano*, n. 1508/1, « charta » 1006 novembre; ediz. L. T. BELGRANO, *Cartario Genovese*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, II, parte I, doc. XLVI. In considerazione dell'assenza di elementi utili la « charta » non viene pubblicata; l'unica indicazione di un certo interesse che essa ci potrebbe fornire sarebbe il nome del notaio rogatario, in quanto, aggiungendosi a quelli conosciuti, costituirebbe un indice per la valutazione della conoscenza della tachigrafia sillabica in Genova; purtroppo, però, non è più leggibile.

³ Cfr. la notizia dorsale trascritta al n. 1 ed il relativo facsimile (tav. I, n. 1); le note tachigrafiche non risultano segnalate nell'edizione del Belgrano (doc. L).

⁴ Cfr. la notizia dorsale trascritta al n. 2 ed il relativo facsimile (tav. I, n. 2); le note tachigrafiche non risultano segnalate nella edizione del Belgrano (doc. LXIV).

denza con il negozio documentato sul « recto », i testimoni e la data non corrispondono a quelli della « charta », appare, inoltre, il nome di un notaio diverso dal rogatario del negozio documentato nella « charta » stessa;

d) « charta » datata: 1016 agosto ⁵ — la notizia è a tergo di una pergamena in buone condizioni di conservazione, le note, tuttavia, appaiono molto sbiadite soprattutto nella prima e seconda riga anche per la sovrapposizione di annotazioni archivistiche, non è più leggibile il nome dell'autore, il destinatario corrisponde certamente a quello della « charta », altrettanto si deve dire per i testimoni e per la data, quest'ultima risulta completa di anno dell'impero, mese ed indizione esatta, mentre sul « recto » questa non corrisponde all'anno;

e) « charta » datata: 1019 maggio ⁶ — la pergamena su cui è vergata la notizia presenta alcune lacerazioni in corrispondenza dei segni tachigrafici, le note sono alquanto sbiadite ma permettono di accertare la corrispondenza al negozio documentato sul « recto », identici risultano i nomi dei testimoni, di uno degli autori, del destinatario, la data completa di anno dell'impero, mese ed indizione;

f) « charta » datata: 1036 ottobre ⁷ — la notizia è scritta su di una pergamena in discrete condizioni di conservazione ma lacerata ai margini, le note sono chiaramente leggibili e permettono di accertare la perfetta corrispondenza con il negozio documentato sul « recto », il nome di uno dei testimoni di cui è fatto cenno nella notizia non appare nella « charta »;

⁵ Cfr. la notizia dorsale trascritta al n. 3 ed il relativo facsimile (tav. II, n. 3); le note tachigrafiche non risultano segnalate nella edizione del Belgrano doc. LXVIII).

⁶ Cfr. la notizia dorsale trascritta al n. 4 ed il relativo facsimile (tav. II, n. 5); le note tachigrafiche non risultano segnalate nella edizione del Belgrano (doc. LXVIII).

⁷ Cfr. la notizia dorsale trascritta al n. 5 ed il relativo facsimile (tav. II, n. 4); le note tachigrafiche risultano segnalate ma non trascritte nell'edizione di A. Ferretto, (*Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia*, in B.S.S.S., LI, Pinerolo, 1901, doc. XII); la notizia dorsale venne, poi, pubblicata da L. Schiaparelli (*Tachigrafia sillabica nelle carte italiane*, parte II, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, n. 33, 1913, p. 37).

g) « charta » datata: 1065 agosto 28⁸ — le note sono chiaramente leggibili tranne che in parte della prima riga, la notizia corrisponde alla « charta » sul « recto » della pergamena in tutti gli elementi, da notarsi come risultino menzionate alcune formule, quali il prezzo e la pena, normalmente tralasciate.

Riassumendo, esclusa, come si è detto, la più antica, in quattro casi la notizia corrisponde al negozio documentato con la « charta », in uno è possibile accertare la corrispondenza della data e di tutti i fattori del documento tranne soltanto l'autore, per un altro, infine, si può escludere che testimoni, autore e data ricordati dalle note tachigrafiche siano gli stessi di quelli annotati sul « recto » della pergamena, ma non è dato affermare con sicurezza che non esista alcun legame tra le due scritture.

Dal punto di vista strettamente paleografico non sembra che la tachigrafia sillabica usata dai notai genovesi si discosti in modo rilevante da quella degli altri notai dell'Italia Settentrionale. Ciò, da un lato, rende indubbiamente meno difficile la lettura, dall'altro, avvalorata quanto si ebbe altra volta ad osservare⁹ e che già aveva ipotizzato lo Schiaparelli¹⁰: la probabile originaria provenienza, cioè, da un'unica scuola.

Si nota, così, la stessa estrema sobrietà di segni alfabetici primitivi, contrastante con la costante pluralità degli stessi nella scrittura tironiana, il modico uso di segni derivati, anche se l'estrema corsività determinando deformazioni ed incertezze nel tratteggio possa, talora, dare contraria impressione.

Normale resta il collegamento dei segni alfabetici, effettuato con la semplice unione degli stessi, nel caso di consonanti com-

⁸ Cfr. la notizia dorsale trascritta al n. 6 ed il relativo facsimile (tav. III, n. 6); le note tachigrafiche non furono ricordate nella edizione del Belgrano (doc. CXXXV); risultano, invece, segnalate ma non trascritte nella edizione del Ferretto (doc. XVII); la notizia venne, poi, pubblicata da G. Costamagna (*La più recente notizia dorsale in note tachigrafiche sillabiche: 1065*, in *Bollettino Ligure*, II, 1950, p. 17 e sgg.).

⁹ Cfr. G. COSTAMAGNA cit.

¹⁰ Cfr. L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia sillabica nelle carte italiane*, parte I, in *Bollettino dell'Istituto Storico Italiano*, n. 30, 1913, p. 15.

poste¹¹, o con la loro fusione, quando si tratti di sillabe aperte a destra¹². Limitatissimo è l'uso dell'incrocio, che si può dire appaia soltanto nella sillaba « rit »¹³, e della congiunzione ad occhiello¹⁴.

Anche l'esame della formazione delle sillabe non offre casi inconsueti e ben netta rimane la differenziazione tra la struttura delle sillabe chiuse e quella delle consonanti composte: nelle prime, di regola, gli elementi vocalici sono collegati per unione o fusione¹⁵, nelle seconde, invece, le vocali vengono soprascritte o sottoscritte¹⁶.

Altrettanto si può dire per la formazione della parola sempre ottenuta segnando la semplice successione delle note rappresentanti le singole sillabe.

Le poche sigle che è dato ritrovare sono, al solito, tolte di peso dalla scrittura tironiana¹⁷ o se non appartengono a quel sistema sono corrispondenti al tipo costantemente usato dai notai¹⁸.

Praticamente inesistenti sono le abbreviature e, di conseguenza, i segni di abbreviatura; anzi a Genova non si riscontrano neppure quelle poche parole di uso comunissimo nelle « charte » di enti ecclesiastici che, altrove, in qualche occasione è dato ri-

¹¹ Si vedano, ad esempio, le consonanti composte « pl » (cfr. tav. III, n. 6, riga 6), « tr » (cfr. tav. III, n. 6, riga 3), « fr » (cfr. tav. II, n. 4, riga 4), « dr » (cfr. tav. II, n. 4, riga 4), « dr » (cfr. tav. I, n. 2, riga 1), ecc.

¹² Si vedano, ad esempio, le sillabe « ma » (cfr. tav. III, n. 6, riga 5), « sa » (cfr. tav. III, n. 6, riga 5), « ta » (cfr. tav. II, n. 1, riga 4), « ri » (cfr. tav. III, n. 6, riga 5), « co » (cfr. tav. I, n. 1, riga 6), ecc.

¹³ Si veda, ad esempio, la sillaba « rit » (cfr. tav. II, n. 4, riga 4).

¹⁴ Si veda, ad esempio, la sillaba « ste » (cfr. tav. II, n. 1, riga 3).

¹⁵ Si veda, ad esempio, la sillaba « nar » (cfr. tav. III, n. 6, riga 5); in questo caso la lettera « r » è ottenuta con il prolungamento verticale verso il basso del segno rappresentante la « a ».

¹⁶ Si vedano, ad esempio, le sillabe « fre » (cfr. tav. III, n. 6, riga 8) e « dre » (cfr. tav. I, n. 2, riga 1) composte con la lettera « e » soprascritta.

¹⁷ Caratteristica la nota per « et » che passerà identica nella scrittura comune.

¹⁸ Si veda, ad esempio, la sillaba « que » (cfr. tav. I, n. 1, righe 4 e 5).

trovare abbreviate con la soppressione di qualche intera sillaba intermedia ¹⁹.

In due soli casi, infine, il notaio non ritrovando subito, probabilmente per la fretta, la nota sillabica ha interpolato qualche sillaba in scrittura normale ²⁰.

Del resto l'appartenenza di tutte le notizie al secolo XI spiega abbastanza bene la uniformità dei caratteri cui si è accennato.

Piuttosto pare necessario insistere su due constatazioni che sembrano assumere un singolare interesse. La prima riguarda gli anni in cui per l'ultima volta si trovano notizie dorsali in note sillabiche, la seconda il numero dei notai che usarono tale sistema tachigrafico. Come si può facilmente constatare dai documenti che si pubblicano ²¹, la più recente notizia dorsale in note tachigrafiche genovesi risale al 1065. Notizie segnalate per altre città ²², anche se non ancora complete, si riferiscono tutte a « chartae » di anni precedenti o, per un solo caso, immediatamente seguenti ²³. Si può, cioè, affermare che l'uso del sistema permane vivo per tutta la prima metà del secolo XI fino a scomparire, quasi improvvisamente, nei primi decenni del secondo cinquantennio del secolo stesso, quando, si noti, una maggiore ricchezza di documen-

¹⁹ Nelle notizie dorsali genovesi la parola « monasterio », che spesso altrove appare abbreviata in « mo-ne-ri-o », è sempre scritta per intero (cfr. tav. II, n. 1, riga 3; tav. III, n. 6, riga 2).

²⁰ Si vedano la sillaba « stus », nella parola « agustus » (cfr. tav. II, n. 1, riga 3) e la sillaba « ber », nel nome « Obertus » (cfr. tav. III, n. 6, riga 3).

²¹ Cfr. la notizia dorsale trascritta al n. 6 e relativo facsimile (tav. III, n. 6).

²² Le date più recenti relative a notizie dorsali finora segnalate in archivi di centri in cui fu usata la tachigrafia sillabica sono le seguenti: Pavia, 1040 (cfr. L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia* cit., parte II, p. 38); Asti, 1048 (cfr. G. PRETE, *Carte dell'Archivio Capitolare di Asti con note di tachigrafia sillabica*, in *Rivista di Storia, Arte, Archeologia, Bollettino della Sezione di Alessandria della Depurazione subalpina di Storia Patria*, XLVI, p. 396); Piacenza, 1007 (cfr. L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia* cit., parte II, p. 38; Tortona, 1036 (cfr. L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia* cit., parte II, p. 37); cfr. anche notizia dorsale n. 6 e relativo facsimile); Novara, 1021 (cfr. L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia* cit., parte II, p. 31).

²³ G. COSTAMAGNA, *Una notizia dorsale in note tachigrafiche dell'anno 1075*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, Napoli, 1959, I, p. 115 e sgg.

tazione permetterebbe di meglio constatarne la presenza e l'uso. D'altro canto su di un numero relativamente esiguo — non più di una trentina — di notai roganti in Genova tra il 970 ed il 1150, di cui ci sono rimasti gli atti, ben nove, circa un terzo, danno prova di conoscere la tachigrafia²⁴.

Tali constatazioni pongono un quesito fondamentale come, cioè, la tachigrafia sillabica, pur così usata, in Genova, dai notai, ed indubbiamente loro molto utile, scompaia dalle notizie dorsali delle « chartae » a partire dal sesto o settimo decennio del secolo XI.

Già lo Schiaparelli, chiedendosi per quale ragione le note fossero state abbandonate, scriveva: « forse una speciale disposizione di legge ne avrà vietato l'uso ai notai; più probabilmente la loro graduale scomparsa dalle carte è in qualche relazione con la storia della notizia dorsale o marginale... »²⁵. Con singolare intuizione l'illustre studioso ipotizzava, così, per la prima volta, un rapporto tra la scomparsa della tachigrafia notarile e l'evoluzione della notizia dorsale.

²⁴ Occorre, infatti, tener conto anche dei notai che risultano aver usato la tachigrafia nelle così dette aggiunte alle sottoscrizioni; danno prova, pertanto, di conoscere le note sillabiche i seguenti rogatari: Albizo (cfr. notizia dorsale n. 2 e tav. I, n. 2); Bernodus (cfr. notizia dorsale n. 3 e tav. II, n. 3); Bernardus (cfr. L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia* cit., parte I, p. 8, nota 6; cfr. anche C. CIPOLLA, *La tachygraphie ligurienne au XI siècle*, in *Mélange Julien Havet*, Paris, 1915, p. 118 e sgg.); Bono (cfr. notizia dorsale n. 5 e tav. II, n. 4); Bovo (cfr. G. COSTAMAGNA, *Un monogramma in note tachigrafiche sillabiche di notevole importanza paleografica*, in *Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, VIII, Genova, 1951, p. 1 e sgg. dell'estratto); Giselbertus (cfr. notizia dorsale n. 1 e tav. I, n. 1); Johannes (cfr. G. COSTAMAGNA, *Un raro monogramma in note tachigrafiche sillabiche*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, LXXII, fasc. II, 1950, p. 19 e sgg.); Otdo (cfr. notizia dorsale n. 6 e tav. III, n. 6); Silveradus (cfr. notizia dorsale n. 4 e tav. II, n. 5; cfr. anche G. COSTAMAGNA, *I notai del Sacro Palazzo a Genova*, in *Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, X, 1953, p. 9 dell'estratto; cfr. anche altra aggiunta alla sottoscrizione nella « charta » 1012 ottobre, in A.S.G., *Monastero di S. Stefano*, 1508/1). Inoltre, come si è osservato (cfr. nota 2), occorrerebbe far seguire nell'elenco il nome del notaio rogatario della « charta » in data 1006 novembre, ma il nome stesso non è più leggibile nella « completio » del documento.

²⁵ L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia* cit., parte I, p. 14.

E' noto che nei primi decenni di questo secolo, tra gli storici del diritto, è stata dibattuta una interessantissima controversia relativa alla natura ed al valore giuridico delle notizie dorsali²⁶.

Due opinioni nettamente contrastanti parvero dapprima monopolizzare l'attenzione degli studiosi. Sosteneva, infatti, il Gaudenzi che quelle annotazioni costituivano una prima, valida redazione del documento, opponeva il Kern, basandosi anche proprio su alcuni documenti genovesi²⁷, che esse, fatta eccezione per la così detta « charta Augustana », non erano che semplici appunti presi dal notaio e che solo la redazione formale del documento poteva avere forza di prova e dare compimento al negozio giuridico.

Momento centrale della documentazione per entrambi rimaneva il rito della « traditio chartae » e della « manu firmatio », secondo la dottrina del Brunner²⁸.

Alcuni anni dopo il Leicht²⁹ molto opportunamente osservava che mentre alle notizie dorsali dei documenti rogati nel territorio longobardo poteva attribuirsi il valore di semplici appunti privi di peso giuridico, a quelle rogate nel territorio romanico si doveva riconoscere almeno in potenza l'autenticità.

La questione, pertanto, veniva restringendosi in gran parte alla documentazione relativa al territorio longobardo. Luigi Schiaparelli riprendendo, infine, la controversia con la consueta maestria, pur ritenendo in via generale che solo il « mundum » potesse avere una completa validità, richiamava l'attenzione sul fatto che il valore probatorio della notizia dovette crescere parallelamente all'autorità del notaio e trasformarsi in autenticità quando quest'ultimo acquistò la piena « fides publica »³⁰.

²⁶ Per un'ampia e recente bibliografia sull'argomento si veda G. CENCETTI, *La « rogatio » nelle carte bolognesi*, in *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna*, Nuova Serie, VII, 1960, p. 17, nota 1.

²⁷ F. KERN, *Dorsalkonzept und Imbreviatur*, Stuttgart, 1906, p. 24 e sgg.

²⁸ H. BRUNNER, *Charta und Notitia*, in *Commentationes philologicae in honorem Th. Mommsenii*, Berlino, 1877, p. 570 e sgg.

²⁹ P. S. LEICHT, *Dictum e imbreviatura*, in *Bullettino Senese di Storia Patria*, II, 1910, p. 369 e sgg.

³⁰ L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia* cit., parte I, p. 36 e sgg.

Esclusa quella dello Schiaparelli, tutte le predette teorie, anche quelle pur giustamente preoccupate di stabilire una distinzione tra territori di diritto longobardo e territori di diritto romano, finivano, però, per considerare la notizia dorsale come qualcosa di fisso e di immutabile non soggetto ad evoluzione con il trascorrere del tempo.

Solo recentissime indagini del Cencetti³¹, dopo che il Pratesi ebbe con estremo scrupolo precisato il rapporto tra i « dicta » ed il documento privato romano³², riallacciandosi all'ammonimento dello Schiaparelli, hanno posto in luce come a poco a poco le rogazioni bolognesi, lungi dall'essere semplici minute, diventino, a partire almeno dalla metà del secolo XI, veri strumenti virtuali forniti di una quasi autenticità che corrisponde allo stadio di evoluzione cui era giunto il notariato, qualche cosa di ormai già simile, nella sostanza se non nella forma, alla imbreviatura³³.

Oggi, grazie soprattutto alle nuove indagini cui si è avuto occasione di accennare, si può cercare di dare conferma alla ipotesi avanzata, anche se in forma dubitativa, dallo Schiaparelli ed un esame della natura e dei caratteri delle notizie dorsali in note tachigrafiche può contribuire ad un approfondimento del problema, tanto per i chiarimenti che fornisce sulla scomparsa della tachigrafia sillabica dalle « chartae » quanto per il contributo che è in grado di portare alla risoluzione della controversia sulla natura ed il valore delle notizie dorsali stesse.

Infatti, premesso che non è dato riscontrare differenza alcuna di struttura tra le notizie dorsali in note tachigrafiche e quelle in scrittura comune, come meglio si vedrà in seguito, occorre tener conto di un dato di fatto essenziale, vale a dire della impossibilità per le notizie in note tachigrafiche di assumere un vero valore giuridico proprio perchè vergate in una scrittura certo incomprendibile ai più. Pur senza accettare l'opinione di coloro che stimarono la tachigrafia sillabica una criptografia, è, tuttavia, naturale

³¹ G. CENCETTI cit., p. 17 e sgg.

³² A. PRATESI, *I dicta e il documento privato romano*, in *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano*, Nuova Serie, n. 1. Roma, 1955, p. 81 e sgg.

³³ G. CENCETTI cit., p. 56.

pensare che solo pochi la conoscessero e che, con tutta probabilità, non tutti coloro che prendevano parte al negozio giuridico fossero in grado di leggerla.

La notizia in note tachigrafiche, pertanto, poteva essere usata soltanto come appunto preparatorio, ed a tale scopo ben si prestava il particolare sistema di scrittura, il quale anche se a noi può sembrare lento e macchinoso era pur sempre molto più rapido di quello usuale.

Ne consegue che per tutto il tempo in cui si ritrovano in note tachigrafiche³⁴, vale a dire fino al sesto o settimo decennio del secolo XI, non è possibile attribuire alle notizie dorsali un valore giuridico, neppure quella forza probatoria che in ogni età è stata sempre attribuita ad una scrittura qualsiasi.

Pur non intendendo direttamente affrontare la spinosa questione dell'uso della « traditio chartae » e della « manufiratio », a Genova, nel periodo di tempo cui si è testè accennato, non si può a meno, a questo proposito, di osservare che tale rito, se usato, non è pensabile avesse per oggetto una notizia incomprensibile, come avrebbe voluto il Gaudenzi. In effetti se si vuole porre come momento centrale della documentazione, anche per tutto il secolo XI, la « traditio chartae » bisogna pur accettare che il documento consegnato al destinatario fosse proprio quello che della « traditio » era stato oggetto ed in tal caso è indispensabile che lo stesso fosse comprensibile.

La medesima incapacità si riverbera, per i detti limiti di tempo, sulle notizie dorsali in scrittura comune, perchè pare conseguente pensare che il notaio, qualora avesse avuto coscienza della possibilità che esse assumessero un valore giuridico, non si sarebbe in alcun caso azzardato ad usare la tachigrafia ed avrebbe sempre usato la scrittura normale. Tanto meno, qualora si accertasse il perdurare del rito della « traditio chartae », è dato pensare che i notai quando a questo ricorrevano usassero le notizie in scrittura comune, per giovarsi, invece, di quelle tachigrafiche in altri casi; soprattutto ove si consideri che queste ultime sono

³⁴ Cfr. nota n. 22.

anche le più antiche in ordine di tempo e per ciò stesso più vicine alla « charta » che non all'« instrumentum ».

Come si è detto, per gli anni compresi tra il 980 ed il 1070 circa, non si nota differenza alcuna tra i due tipi di notizie dorsali. Un semplice confronto, anche se necessariamente limitato, per le ragioni esposte all'inizio, alle parti leggibili, basterà a convincere:

Notizia in note tachigrafiche ³⁵	Notizia in scrittura comune ³⁶
..... Martinus, Adam, Martinus Uiuencius;	Testes Oglerio, Martinus, Johannes, Bruninco;
Martinus Sancti Stefani de rebus mensura et coerencia;	Cartula offersionis quam fecit Toderada filia quondam Erizoni et Uuido et Odo iermanis filii rebus ;
mense madius, indicione secunda. indic.

Schematicamente, pertanto, ambedue le notizie comprendono un elenco di testi, che qualche volta trova posto alla fine invece che all'inizio, il nome dell'autore o degli autori, quello del destinatario, l'oggetto del negozio giuridico ed, infine, la data espressa con l'indizione ed il mese. Talora nella data appare anche l'anno dell'impero o calcolato in millesimi, consuetudine che negli ultimi decenni del secolo XI diventerà normale.

Di regola non portano nè la sottoscrizione del notaio nè « i signa manuum » dei testi e sono vergate a tergo della pergamena.

In due casi soltanto ³⁷ si ritrovano notizie, non però in note tachigrafiche, scritte su frammenti di pergamena a parte, di cui uno, il più recente, cucito, poi, alla « charta ».

Un esame esteso a numerose notizie rivela, inoltre, come la formulazione possa essere tanto oggettiva che soggettiva.

³⁵ Cfr. notizia dorsale trascritta al n. 4 e relativo facsimile (tav. II, n. 5).

³⁶ Cfr. la notizia dorsale a tergo della « charta » 1031 marzo (A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano*, 1508/1; edizione in L. T. BELGRANO cit., doc. CII).

³⁷ Cfr. le notizie dorsali a tergo delle « chartae » 1099 maggio e 1121 luglio (A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano*, 1508/1; edizione per la prima in L. T. BELGRANO cit., doc. CLXVII, senza notizia dorsale).

La perfetta identità di struttura che, come si è visto, sta alla base dei due tipi, ripropone, pertanto, più vivamente il quesito già formulato, giacchè è lecito chiedersi come mai le notizie in caratteri normali si ritrovino sempre più frequentemente usate nella seconda metà del secolo XI³⁸, mentre quelle in note tachigrafiche spariscono dall'uso, e rende legittimo indagare su cosa sia intervenuto a causare una così decisa discriminazione.

Qualcuno potrebbe, a questo punto, essere tentato di rispondere che le « notae » scompaiono per una ragione intrinseca al sistema tachigrafico stesso. Non sarebbe, tuttavia, difficile rispondere che per sostenere tale tesi bisognerebbe supporre, da un lato, che la tachigrafia sillabica avesse esaurito ogni possibilità di evoluzione, dall'altro, che una grafia, che noi oggi diremmo stenografica, fosse inutile nella pratica notarile. E' evidente, invece, che una scrittura rapida e semplice ad un tempo sarebbe in ogni caso riuscita di gran vantaggio ai notai, come tornerebbe utilissima ai cancellieri degli odierni tribunali, nel redigere i verbali, se il suo uso non fosse strettamente disciplinato per precise ragioni dal-

³⁸ Dopo la metà del secolo XI, è dato ritrovare una sola notizia in note tachigrafiche, risalente al 1065 (cfr. notizia dorsale n. 6), mentre se ne possono contare almeno una quindicina in scrittura comune. Oltre, infatti, alle notizie edite dal Belgrano, risalenti ad anni anteriori al 1100, occorre ricordare quelle vergate a tergo delle seguenti « chartae », tutte appartenenti al monastero di S. Siro (cfr. A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Siro*, n. 1525/I):

— 1110 marzo 24; Pietro, Martino di Giovanni e Unia coniugi, nonchè Pietro di Martino e Inga, moglie di Pietro, vendono all'abate di S. Siro una terra posta in Capriata, per il prezzo di 3 lire e 9 soldi di genovini;

— 1116 (dell'incarnazione, illeggibile la seconda parte della data); Oddone dona al monastero di S. Siro alcune terre nel territorio di Carosio;

— 1120 febbraio; Rubaldo del fu Tommaso dona al monastero di S. Siro i beni che possiede in « Comitatu Janue »;

— 1120 agosto; l'abate di S. Siro concede in enfiteusi a Guglielmo Nigello una terra, posta presso il « Piano di Castelletto », per l'annuo canone di un denaro.

Alle sopradescritte deve, inoltre, essere aggiunta la « charta » 1121 luglio, di cui alla nota precedente.

l'art. 496 del vigente C.P.P., mentre, come si è cercato altra volta di dimostrare³⁹, la tachigrafia sillabica non solo non aveva esaurito le sue possibilità di sviluppo ma, impostando su nuovi principi, rispetto alla tironiana più antica, la tecnica tachigrafica, aveva posto le basi della moderna stenografia.

Nè, per l'epoca di cui si tratta, si notano nel sistema sintomi di stanchezza: pochissimi sono i casi di interpolazioni di sillabe in scrittura comune, costante e netto, pur nella varietà delle mani, rimane il tratteggio dei segni, mentre non traspaiono processi di involuzione che complichino i procedimenti di formazione della sillaba e della parola.

La stessa fissità, che, secondo lo Schiaparelli, da un punto di vista strettamente tecnico, costituirebbe il suo limite⁴⁰, appare del tutto relativa in rapporto agli scopi cui essa era chiamata a rispondere, chè un sistema svela la sua eccessiva rigidità o, se si vuole, la sua inadeguatezza, qualora gli si chieda qualcosa che non può dare. Nel nostro caso non si vede quali mutamenti siano intervenuti nella prassi notarile da richiedere, tecnicamente, l'uso di una stenografia basata su altri principi o almeno di più evolute caratteristiche.

Pare anche da escludersi che la tachigrafia notarile sia stata abbandonata in seguito ad una speciale disposizione di legge.

L'estremo particolarismo di questo periodo storico esclude di per sè un intervento a carattere generale, il quale, peraltro, come tale, avrebbe lasciato qualche traccia. Neppure negli statuti, in genere, però, più tardi, è dato ritrovare accenni in merito.

E' vero che, soprattutto nella prima metà del secolo XII, si assiste, in Genova, ad un intenso lavoro di regolamentazione di alcuni momenti della redazione del documento notarile, di cui è traccia nei « Libri Jurium »⁴¹, ma l'epoca è nettamente posteriore.

³⁹ G. COSTAMAGNA, *Il sistema tachigrafico sillabico usato dai notai medioevali Italiani (secc. VIII-X)*, Genova, 1953, p. 5.

⁴⁰ L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia* cit., parte I, p. 38.

⁴¹ Tra i vari provvedimenti adottati dal Comune Genovese nella prima metà del secolo XII, che indubbiamente sono prova di particolare interessamento alle questioni notarili, risultano di singolare interesse quelli che si trascrivono,

Del resto, ammesso per ipotesi che si fosse reso necessario un intervento dall'alto, il fatto starebbe a provare che una ragione per tale provvedimento doveva esistere e, pertanto, si tornerebbe al punto di partenza, a ricercare, cioè, la causa del provvedimento stesso.

Esclusa la possibilità che la scomparsa della tachigrafia notarile dipenda da motivi intrinseci al sistema stesso, scartata come poco probabile e comunque non chiarificatrice l'ipotesi di un intervento esterno diretto ad impedirne l'uso, accertato che si ritro-

relativi alla scelta ed al giuramento di pubblici testimoni giurati tenuti a sottoscrivere i lodi consolari e ad intervenire alla stipulazione dei contratti privati.

1144, agosto.

Ut queque urbes proborum libertate in eis degentium moribus atque divitiis augmententur, decet igitur consules tam reipublice videlicet quam causarum civium curam gerentium locis quibus presunt, qui comodi sint prudentumque virorum consilio summo opere perpendere, suisque quoque edictis rationabiliter publicis actibus significatis populo in pretorium convocato patenter exhibere; idcirco Ianuensium consules reipublice scilicet Bellamutus, Guilielmus Ventus, Philipus de Lamberto, Tanclerus de Mauro et consules causarum videlicet Capharus Helias, Obertus Spinulla, Guilielmus iudex unanimiter id perquirere cupientes, quosdam peritos viros venustate atque legalitate fulgentes, publicos testes eligere, qui contractus et testamenta atque decreta manu notarii scripta, que legaliter fieri posse conspicerent eorum subscriptionibus firmarent, contra que controversia et lite remota, perenniter firma persisterent. Quocirca prefati consules omnes contractus vel decreta duorum subscriptionibus firmata, precipue testamenta quinque de cetero rata decreverint repperiri, tamquam sufficientibus testibus cernentur probari at tamen si consules de cetero preminentes aliam institutionem palam promulgaverint, prout ex contractibus et decretis et testamentis tempore eorum et sequenti facturi iusserint, sic fieri deposuerunt. Anno millesimo centesimo XLIII, mense augusti.

Ego Guilielmus de Columba notarius per preceptum suprascriptorum consulum scripsi.

+ Ego W(illielmus) Lusi(us) subscripsi.

+ Ego Ogerius de Guidone subscripsi.

Ego Obertus Cancellarius (M) subscripsi.

Ego Obertus Spinulla subscripsi.

Ego Philippus Lamberti (M) subscripsi.

vano notizie dorsali in scrittura comune fino ai primi decenni del secolo XII, mentre quelle in tachigrafia spariscono poco oltre la metà del secolo precedente, pur essendo esse identiche nella sostanza alle altre, non resta che ricercare la causa della scomparsa in una incompatibilità intervenuta ad un certo momento tra la notizia dorsale stessa e la tachigrafia. E poichè fino a quando venne usata la tachigrafia le notizie dorsali non poterono avere altra natura e valore che quello di semplici appunti, ad uso esclusivo del notaio, proprio all'aspetto giuridico occorrerà rivolgere l'attenzione.

Già si è detto come il Cencetti abbia con un'ampia e dottis-

Ego Guillelmus de Sancto Georgio, sacri Imperii notarius, transcripsi et exemplificavi ut supra cum nominibus testatorum de registro et autentico Comunis Ianue, scripto manu Guillelmi de Columba notarii, translato et exemplificato manu magistri Nicolosi de Sancto Laurentio notarii, nichil addito vel diminuto, nisi forte littera, sillaba, titulo seu puncto, de mandato domini Guidoti de Rodobio, potestatis Ianue, presentibus testibus Rubeo de Orto, magistro Alberto de Casali et Ianuino Osbergerio scribis comunis Ianue.

Millesimo ducentesimo sexagesimo septimo, die VIII novembris, X indictione.

Ab hac die in antea ego, bona fide sine fraude, subscribam nomen meum in omnibus illis laudibus in quibus consules Comunis Ianue vel consules placitorum michi scribere preceperint. et subscribam nomen meum in omnibus pactis et contractis scriptis a publicis notariis Civitatis Ianue, in quibus ambe partes concorditer me scribere rogaverint nisi fraudem ibi cognovero, et in predictis pactis et contractibus non scribam nomen meum, nisi fuero cum alio teste publice a consulibus electo. pacta illa et contractus illos bona fide inquiram et legam si scivero aut legere faciam, et si fraudem in eis cognovero, nullo modo in eis nomen meum subscribam: in ultimis voluntatibus similiter subscribam nomen meum si cum quinque testibus fuero, publice electis. hec omnia bona fide, sine omni fraude, observabo nisi quanto iusto Dei impedimento remanserit vel oblivione et consulum predictorum licentia, in laudibus, et voluntate ambarum partium in pactis et contractibus, excepto si consulatus negotium istud in aliquo tempore transmutterit palam.

Cfr. A.S.G., *Liber Iurium*, codice D, c. 14 r. e v.

Edizioni: H.P.M., *Liber Iurium Reipublicae Genuensis*, I, Torino, 1854, col. 95 e sgg.; *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, in *Fonti per la storia d'Italia dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, Roma, 1936, I, p. 171 e sgg.

sima indagine dimostrato come con lenta evoluzione le rogazioni bolognesi nel secolo XI tendano a divenire « qualcosa di molto simile, nella sostanza se non nella forma, alla imbreviatura ⁴² ».

A Bologna, però, stando a quanto appurò lo Schiaparelli ⁴³, non risultano conservati documenti in note sillabiche. Il Cencetti, perciò, non poté affrontare il problema specifico del rapporto tra tachigrafia notarile e notizia dorsale.

Purtroppo a Genova, pur disponendo di notizie dorsali in note sillabiche, non si ha un materiale così ricco come quello bolognese: alle trecento « rogationes », conservate in vari archivi di quella città ⁴⁴, non si può opporre, oltre quelle già considerate dal Kern, che in tutto una quindicina di documenti.

Tuttavia, da alcuni indubbi segni, che si cercherà di illustrare, la situazione, per quanto riguarda l'evoluzione dei caratteri della notizia dorsale, non appare diversa nelle due città.

Il Kern, basandosi su alcune « chartae », comprese tra gli anni 1025 e 1085, aveva osservato come l'elemento più interessante risultante dal loro esame sia rappresentato dal fatto che i documenti portano a tergo notizie di negozi diversi da quelli attestati sul diritto delle pergamene anche se in qualche modo ad essi legati ⁴⁵.

In particolare: una « cartula promissionis », dell'anno 1025, attesta come gli autori si impegnino a non intentare azione alcuna in relazione ad una terra da loro venduta ed a tergo si trova una notizia della « cartula vendicionis » relativa; un livello risalente all'anno 1025 porta a tergo la notizia, del 1044, della donazione del pastinato al monastero di S. Stefano; una donazione del 1028 presenta due notizie dorsali diverse senza data, ma rivelanti identità di destinatario con la « charta » vergata sul « recto »; infine una vendita, stipulata nel 1085, mostra altre due notizie dorsali, la prima delle quali, dell'anno precedente alla « charta », risulta

⁴² G. CENCETTI cit., p. 56.

⁴³ L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia* cit., parte II, p. 2 e nota 2.

⁴⁴ G. CENCETTI cit., p. 21, nota 5.

⁴⁵ F. KERN cit., p. 24 e sgg.

avere lo stesso autore di questa mentre la seconda denuncia lo stesso destinatario della prima.

Il Kern suppone, in relazione al primo documento, che il notaio abbia tenuto la « cartula promissionis » come modello per quella di vendita e, pertanto, abbia scritto sulla stessa la notizia della « cartula vendicionis »; per il secondo, pensa che la donazione appaia a tergo del livello perchè questo ne costituiva il precedente ed il fondamento, per il terzo e per il quarto, poichè c'è identità di destinatario o di autore tra notizia e « charta » oppure di destinatario nelle notizie stesse, avanza l'ipotesi che queste, una volta steso il « mundum », venissero consegnate all'autore come testimonianza del contenuto del documento da lui richiesto.

Concludendo, il citato studioso negava alla notizia qualsiasi valore giuridico.

A parte il fatto che, come fu giustamente osservato dal Cencetti⁴⁶, il caso più antico è prospettato erroneamente in quanto, come risulta dal testo del documento stesso, la « cartula promissionis » è posteriore e non anteriore a quella di vendita, occorre tener presente che i primi tre documenti risalgono ad un'epoca in cui troviamo ancora ben affermato l'uso delle notizie dorsali in note tachigrafiche; pertanto, anche se le spiegazioni non soddisfano del tutto⁴⁷, si può essere d'accordo sulle conclusioni generali. Rimane tuttavia il quarto documento con le relative notizie dorsali. Questo, ad un attento esame, rivela non solo esservi identità del destinatario tra le due notizie e di autore tra una delle stesse e la « charta », ma anche come sia le une che l'altra si riferiscano alla stessa località e si tratti di vendite di terre avute a livello dallo stesso monastero, che appare solo indirettamente ma nel cui archivio finisce la documentazione relativa ai trasferimenti dei terreni livellari di sua proprietà. Altri documenti, infatti, confermano come questa fosse la normale prassi; non è raro, infatti, trovare tra le « chartae » dei monasteri genovesi vendite o donazioni di terreni livellari tra persone apparentemente estranee ai

⁴⁶ G. CENCETTI cit., p. 42, nota 51.

⁴⁷ Tale anche l'opinione del Bresslau, riportata dal Cencetti (p. 42, nota 49).

monasteri stessi in cui questi sono ricordati soltanto perchè proprietari dei beni ⁴⁸.

Pare, pertanto, che si possano ammettere spiegazioni diverse da quelle prospettate dal Kern e che sia lecito chiedersi come mai le ricordate notizie siano state conservate.

A Genova, considerato soprattutto lo scarso numero di notizie pervenuteci, non è possibile trovare esempi che si possano ritenere decisivi, quali lo svolgimento in « mundum » da parte di un notaio di notizie dorsali di un collega premorto ⁴⁹. In tali casi non possono, in effetti, esistere dubbi sul valore giuridico delle stesse.

Se, tuttavia, si esaminano i pochi casi rimastici, non visti dal Kern perchè non ancora pubblicati, si constata che, in sostanza, si ripete quanto fu così acutamente osservato dal Cencetti per Bologna. Esiste sempre una relazione tra la notizia e la « charta » e non soltanto determinata dall'indennità del rogatario, il che pure dimostra che il notaio conservava la notizia almeno fino alla redazione del « mundum », ma, per lo più, rappresentata dal fatto che sono identici i destinatari, constatazione la quale convince che a questi erano consegnate le notizie e non agli autori come avrebbe voluto il Kern.

⁴⁸ A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano*, n. 1508/I, « charta » 1090 aprile 5.

⁴⁹ Una sola pergamena, la già citata « charta » 1099 maggio (cfr. nota 37) potrebbe fornire qualche utile indicazione sulla questione, se, purtroppo, le condizioni della materia scrittoria non rendessero assolutamente impossibile la lettura dell'ultima parte del documento e, soprattutto, della « completio ». Ciò nonostante è evidente come la « charta », che presenta perfetta identità di fattori, di contenuto e di data con la notizia, sia scritta su pergamena di diversa natura e da altra mano. Da resti del S. T. si direbbe che lo scrittore della « charta » sia stato un « iudex », « Marchio », di cui ritroviamo atti intorno al 1120; non è stato, invece, possibile identificare il rogatario della notizia.

Il fatto, poi, che il documento ci sia pervenuto nelle due redazioni non deve troppo stupire. Se pare, infatti, plausibile che, nel caso della redazione del « mundum », venisse trascurata la conservazione della notizia, in quanto essa perdeva ogni valore, è, tuttavia, altrettanto pensabile che in qualche caso un archivista particolarmente diligente unisse l'uno all'altra, come, del resto, talora anche oggi avviene di conservare unitamente ad una ricevuta definitiva anche la precedente provvisoria.

E' da osservarsi, inoltre, che anche la data, in genere, nella prima metà del secolo XI indicata nelle notizie con il solo mese e l'indizione, viene più tardi completata sempre con l'indicazione dell'anno in millesimi.

Ma soprattutto sembra importante notare come, a partire dalle ultime decadi del ricordato secolo XI, appaia un nuovo tipo di documento di cui si trascrive uno degli esemplari più antichi:

Testes Paganus, Ido, Otto, Pumo, Andrea. Cartula ofersionis quam fecerunt Gezo et Alguda iugalibus et Gandulfo et Anna germani filii nostri et suprascripta Anna conius Dodoni ad monasterio Sancti Siri nominative de casis et omnibus rebus proprietariis et libellariis in Palavanego et octava pars de ecclesia que est consecrata in onore Sancti Martini sic nobis pertinet per quolibet ingenium omnia et ex omnibus plenum et vacuum sicut superius legitur in integrum. Milleximo octuagesimo octavo, mense Marcius, Indicione undecima.

Dodus notarius scripsi⁵⁰.

Come si può osservare, nonostante abbia inizio con la parola « cartula », non si tratta assolutamente di tale tipo di documento. Della « charta » non ha, infatti, parti essenziali, quali le sottoscrizioni dei testimoni, ancora in uso alla data riportata dai documenti, soprattutto manca la « completio » del notaio. Anche per la sottoscrizione è facile notare quanto sia lontana dalla forma normale, priva come è dello stesso « signum tabellionis ».

Nè si tratta di « breve memoratorium » il quale, a Genova, è sempre del tipo seguente:

In Nomine Domini; breve recordationis quod fecimus in te domno Petrus, abas de monasterio Sancti Stefani, nec non a Ansaldo, filius quondam Bonofilio, et ego Tefredus et Merlo iermani filius Oglerio, de octava porcione de quarto de molendino uno in fluvio Vesano in loco Rivaria, qualiscunque tempus nos vel nostro vel mitimus aqua de super terra Sancti Stefani tantum quod nos nocead ad nostro molendino Sancti Stefani. quod ipso molendino bene macinare posa debemus dare predicta octava porcione de predicto quarto molendino; breve unius scripte sunt⁵¹.

⁵⁰ A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Siro*, n. 1525/I, 1088 marzo (edizione in L. T. BELGRANO cit., doc. CLVII); cfr. anche, ivi, documento in data 1085 febbraio; edizione in H.P.M., *Liber Iurium* cit., col. 671.

⁵¹ A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano*, n. 1508/I - breve senza data.

Se, invece, confrontiamo il documento trascritto con le notizie dorsali che si son riprodotte, si può facilmente constatare la sua perfetta identità di struttura con le stesse.

Non si può trattare, pertanto, che di notizie, ma i fatti su cui si crede di dover insistere in modo particolare sono rappresentati dalla loro presenza autonoma, senza cioè alcun altro documento cui appoggiarsi, negli archivi dei destinatari e dalla loro regolare conservazione e classificazione, quali quelle usate per i documenti perfetti.

La conservazione è prova, infatti, che ad esse si attribuiva un valore probatorio anche in mancanza del « mundum », tanto che questo non venne neppure richiesto e non lo si sostituì alle notizie nella documentazione.

Si riproduce, perciò, anche a Genova, la situazione analizzata dal Cencetti per Bologna e che allo stesso è servita di base per dimostrare come a poco a poco la notizia si trasformi in imbreviatura.

Si potrà discutere se la forza probatoria degli illustrati documenti si riferisca soltanto, almeno in un primo tempo, alla costituzione od alla traslazione di un diritto⁵² oppure anche alla natura ed alla estensione dello stesso, se le « rogationes » consegnate al destinatario siano autentiche o non piuttosto copie⁵³; ai nostri fini basta sottolineare come evidentemente in questo periodo la notizia dorsale muti natura ed acquisti un particolare valore giuridico.

Ma una volta che la notizia dorsale ha acquistato un tale valore non è più pensabile che essa possa essere vergata in note ta-


⁵² G. CENCETTI cit., p. 62 e sgg.

⁵³ A tale proposito, come anche in relazione alla possibile forma di conservazione, pare interessante ricordare che, a Genova, già nel 1156, il notaio Giovanni Scriba, nell'estrarre copia di un documento rogato dal suo maestro Giovanni, avvertiva:

Hanc cartam ego Johannes notarius transcripsi et exemplificavi ab exemplari quondam magistri mei Johannis notarii in quo pariter continebatur, hoc autem precepto et auctoritate consulum Marchionis de Volta, Fredenzonis, Gontardi, qui civium negociis providentes non minus omni stabilitate niti sanxerunt exempla



1



2

chigrafiche; nessuna forza probatoria avrebbe potuto essere attribuita ad un documento comprensibile solo a pochi iniziati.

Ecco, se non si va errati, la ragione della scomparsa della tachigrafia sillabica dalle « chartae ».

Una singolare coincidenza di date conferma quanto si è andato dicendo: le ultime notizie dorsali in note tachigrafiche risalgono agli anni intorno al 1070, le prime in scrittura normale cui si possa riconoscere un valore giuridico appartengono alla ottava decade del secolo XI.

Ulteriore conferma, sia pure indiretta, ci è data dal sopravvivere delle aggiunte alle sottoscrizioni in note tachigrafiche; esse,

cartolariorum eiusdem quam si eius forent descriptione firmata. Actum in ecclesia Sancti Laurentii; millesimo centesimo quinquagesimo sexto, VI idus Junii, indictione quinta.

Ego Iohannes notarius exemplificavi ut supra.

(Cfr. A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano*, n. 1508/I; « charta » 1155, novembre 22; cfr. anche, G. P. BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri*, Genova, 1938, p. 47, nota 2).

Pertanto, già nel 1156, si accennava a cartolari di notai premorti. Non si va, perciò, molto lontani dal vero se si pensa che l'uso risalisse almeno ad una ventina di anni innanzi, vale a dire ai primi decenni del secolo. Ma questa è anche l'epoca in cui si trovano le ultime notizie dorsali (cfr. note n. 37 e 49). Si osservi, inoltre, che nel cartolare di Giovanni Scriba, il più antico finora rintracciato, che conserva atti dal 1154 al 1164, il sistema della « lineatura », strettamente legato all'affermarsi dell'abbreviatura, appare già nettamente delineato nelle sue caratteristiche essenziali. Sarebbe, perciò, che il rilascio alle parti della notizia o della copia della stessa sia da ricollegarsi alla natura della « charta » e sia destinato a sparire con l'avvento dell'abbreviatura.

Ciò, naturalmente, non pregiudica affatto il trasformarsi della notizia in abbreviatura, anzi, al riguardo, è utile soffermarsi sulla evidente identità di struttura tra le ultime notizie dorsali e le abbreviature di Giovanni Scriba. Anche in questo caso nulla meglio servirà a fornire gli elementi necessari per un giudizio di un confronto tra i seguenti documenti:

A.S.G., *Sezione Notarile, Cartolare del notaio Giovanni Scriba*, c. 10 r.; Edizione: M. CHIAUDANO-M. MORESCO, *Il Cartolare di Giovanni Scriba*, Roma, 1935, p. 47;

Testes Sismundus Muscula, Embron Sagonnensis, Nubelotus bancherius, Guilielmus de Spirano, Campo, Durandus drapperius, Philippus Ingonis clerici. Ego Lambertus laborans filius Ribaldi magistri dono Martine uxori mee nomine antefacti lb. XII denariorum januinarum habendas et tenendas pro more et consue-

però, avevano sempre soltanto avuto, come affermava lo Schiaparelli, un valore letterario ⁵⁴.

Poi, a poco a poco, anche queste spariscono. L'impossibilità di usare le note sillabiche per gli appunti preparatori del documento, funzione in questo caso veramente di elezione, conduce alla scomparsa della tachigrafia notarile.

tudine Civitatis Janue. Actum in capitulo; millesimo centesimo quinquagesimo sexto, XVI die intrantis iunii, indictionis tercię;

A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano*, n. 1508/I, « charta » 1122 luglio 14, notizia dorsale:

Testes Bonvassallo de Avocato, Guilielmus frater eius, Lambertus, Gezo, Cunizo, frater eius, Guilielmus Pota, Baldizo, frater eius, Primo de Chibella, Guilielmus de Abate, Guilielmus de Mauro, Oglerius de Bonfancello. Car(tula) vendic(ionis) sub (du)pla defensione quam fecit abas Sancti Fructuosi Johannes cum consilio monachorum ad monasterium Sancti Stefani premissum dominum Ansaldum abatem nominative de omnibus rebus que ipse habet ad Puteum sicut fuit de Ingo de Ramardo et Guilielmo, precium librarum centum XXXI; millesimo XXI, mense iulii, indic(tione) XIII.

⁵⁴ L. SCHIAPARELLI, *Tachigrafia* cit., parte II, p. 4.

NOTIZIE DORSALI IN NOTE TACHIGRAFICHE

Si vedano i facsimili, ai corrispondenti numeri nelle tavole I, II, III.

Nella trascrizione si separano con una lineetta le sillabe e le lettere che hanno nota staccata con significato proprio; si racchiude tra () quanto si deve aggiungere per completare il vocabolo e tra [] le parole che si reputa di poter trascrivere nonostante non siano chiaramente leggibili; si segna coi puntini tutto ciò che resta ignoto.

Ad ogni notizia, per comodità di confronto, si fa seguire la trascrizione della « charta » sul « recto » della pergamena.

1.

1010 maggio 27

Alberto, figlio del « quondam » Leone da Cesino, acquista da Giovanni ed Olberga e da Giovanni e Sigilberga dei beni siti nella località detta « Plonhe ».

Originale in A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Siro*, 1525/1.

Copie in B. POCH, *Miscellanea di Storia Ligure*, ms. del sec. XVIII in *Biblioteca Civica Berio di Genova*, IV, 5, (7-14), II, c. 124 r.; F. ANSALDO, *Carte genovesi dei secoli X e XI*, ms. del secolo XIX in *Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria*, 3, 1, doc. 79.

Edizione in L. T. BELGRANO, *Cartario Genovese*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, II, parte I, Genova, 1870, doc. L.

Osservazioni: sul dorso oltre la notizia dorsale in note tachigrafiche, leggesi di mano del secolo XII: « de Plunke ».

NOTE TACHIGRAFICHE SUL DORSO (cfr. tav. I. n. 1)

- 1) ber-ga fi-li-a con(dam) Mar-ti-ni de Sa-n-ti
- 2)
- 3) iu-ga-li-bus at te Al-ber-to fi(li)-us con(dam) Le-o-ni
de Ci-si-no
- 4) de u-na par-te fo-sa-tus Ru-ber-li us-que in co-sta
de Ga
- 5) pi us-que in Iu-uen-ti-na
- 6) rico In-gel-ber-to Il-de-pr-an-do

TESTO SUL DIRITTO

(S.T.) In nomine domini Dei et Salvatoris nostri Jhesu Christi Einricus gratia De(i rex an)|no regni eius, Deo propicio, in Italia septimo, quinto kalendas iunii in(dicione oc)|tava. Constad nos Johanne filius quondam item Jo(h)a(n)ni et Alberga iugalibus filia

quondam Mar | de monte et item Johanne filius quondam item Johanni et Sigelberga iugalibus filia quondam Mar | monte qui profesi sumus nos iugales ambo ex natione nostra legem vivere roma(..... |) iugalibus nostris nobis consenciente et subter confirmante accepisemus n(os) | Johanne et Alberga iugaiugalibus et Johanne et Sigelberga iugalibus comuniter | in presencia testium accipi ad te Alberto filio quondam Leoni de Cisino argentum pro den(arios bonos | so)lidos duo finitum precium pro cuntis casis, sediminos et omnibus rebus illis iuris nostris iugalibus | abere visi sumus in locas et fundos Plonhe et sunt rebus ipsis pro mensura iusta in to | (se)diminibus et vineis et castanetis cum areis suarum seu iuga una et | una parte fosato Ruberli usque in costa de Gagio, de alia parte costa Maur | usque in Iuventina et si amplius de nostro iuri in rebus infra ipsas coherencias in | ut supra mensura legitur per hanc convenc(ionem) et pro accepto precio in tuo et supra Al(berti) rebus infrascriptis iuris nostris iugalibus in eodem loco et fundo Plonhe supradi(eticis) u sionibus et ingresoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum que | mensura et coherencias l(egitur) in in(tegrum), ab ac die tibi ut supra Alberto pro precio ar | vendimus, tradimus et mancipamus nuli alii venditis, donatis, alienatis, obnusiatis | traditis nisi tibi et socios ex inde a presenti die tu et eredibus tuis iure proprieta | tamen quicquit volueritis sine omni nostra qui supra iugalibus et eredum nostrorum contra | spondimus atque promittimus nos qui supra Johanne et Alberga iugalibus et Johanne et Sigelberga iugalibus una cum nostris eredibus tibi ut supra Alberto tuisque eredi | aut cui vos dederitis vel abere statueritis soprascriptis ut supra sediminos et | qual(iter) supra l(egitur) in in(tegrum) ab omni omine defensare quod si defendere non potuerimus aut si vobis ex inde aliquit per covis ingenium infragnere quexierimus | tunc in dublum infrascriptis casis, sediminis et omnibus rebus vobis restituamus sicut pro | pore fuerint melioratis aut valuerint sub extimacione in consimili lo|co et nec vobis iugalibus licead ullo tempore nole quod voluimus et quod a no|bis semel factum vel conscriptum est sub iusiurandum inviolabiliter conser|vare promittimus cum stipulacione subnixa et nihil nobis iugali|bus ex ipsum precium aliquit redeberit disimus. Actum in loco Ubega feliciter.

Signum +++ manibus suprascriptorum Johanni et Alberga iugalibus et Johanne et Sigel|berga iugalibus qui anc cart(ulam) vindici(onis) fieri rogaverunt et suprascripto argen|to receperunt eorumque relecta est;

Signum +++ manibus Almerici fil(ii) quondam Restani et Ingelberto | seu Ildeprando legem viventes romana testes;

Signum + + + manibus Johanni fil(ii) quondam Rihardi et
Johanne fil(ii) | quondam Restani testes;
(S.T.) Ego Giselbertus notarius Sacri Palaci|i scriptor huius
car(tule) vindici(onis) post tra|dita complevi et dedi.

2.

1015 aprile

Giovanni di Gema dona al monastero di S. Stefano una terra
posta nei pressi del Bisagno in località detta Prato di S. Martino.

Originale in A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano*, 1508/1.

Copia in F. ANSALDO cit., doc. 5.

Edizione in L. T. BELGRANO cit., doc. LXIV.

Osservazioni: sul dorso della pergamena oltre alla notizia dorsale si legge
di mano del secolo XI: « charta quam fecit Iohannes de Gema »; di mano
del secolo XIII: « de Braida ».

NOTE TACHIGRAFICHE SUL DORSO (cfr. tav. I n. 2)

- 1) Car-tul(a) est do(nacionis) Mar-ti-nus et Bo-ni-zo Jo-(han)-nes
An-dr-e-as
- 2) Mar-ti-nus ci ni
- 3) ber-tus a ri
- 4)
- 5) rit a-ri
- 6)
- 7) a rit ui-a quar-to Kalendas ma-di-as
in-di-ci-o-ne
- 8) ter-ci-a de-ci-ma [im-pe-ri] ¹ se-cun-do no-ta-ri-us Sil-ue-ra-dus
- 9)

TESTO SUL DIRITTO

In nomine domini Dei et salvatori nostri Jesu Christi. Enricus
gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio ic
in Italia secundo, mense | aprilis, indic(ione) tercia decima. Mo-

¹ Lettura incerta.


nesterio Sancti Stefani sito foris set pro|pe civitatis Ianua, ego Johannes, filius quondam Geme, qui profeso sum ex nac(ione) mea lege vivere romana, ofertor et donator ipsius monesterii, presens presentibus dixi quisquis in sanctis | ac venerabilibus locis et suis aliquit contulleri rebus iuxta auctori voce | in oc seculo centuplun accipiet, insuper, quod melius est, vita possidebit eter|nam, ideoque ego, qui supra Johannes, ofertores et donatores², ipsius monesterii dono et | ofero et per presentem cartulam ofersionis ibidem abendum confirmo, oc est pecia | una de terra cum vinea et alios arbores fructiferos infra se abente iuris | mea qui posita est in loco et fundo Vesano, locus ubi dicitur Prato Sancti Martini, | cui coerit ei da una parte terra heredum quondam Marini notarius et | Johannes iermanis, de alia parte via publica, de alii(s) duobus partibus | terra ipsius monesterii, sibeque alii sunt coerentes. Que autem suprascripta petia de terra | cum vinea et alios arbores fructiferos infra se abente iuris mei | supradicta una cum accesione et ingressoras earum seu cum superi|oribus et inferioribus suis, qual(iter) superius l(egitur) in in(tegrum) ab ac die in eodem monesterio dono et ofero et per presentem cartulam ofersionis ibidem abendum confirmo, faciendum exinde a presenti die a parte ipsius monesterii iure proprietario nomine qui-quit voluerit sine omni mea et e|redum meorum contradic(ione). Quidem espondeo atque promito me, ego qui supra | Johannes, una cum meos eredes a parte ipsius monesterii suprascripta petia de terra, qual(iter) superius l(egitur), in in(tegrum) ab omni homine defensare, que si | defendere non potuerimus aut si a parte predicti moneste|rii exinde aliquit per covis ingenium subtraere quesierimus, | tunc in dublum eadem ofersio in eodem monesterio restitu|amus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valueri(t) sub esti|mac(ione) in consimile loco. Et nec mihi liceat ullo tempore nolle quod volui, set quod a me semel factum vel conscribtum est iusiu|randum, inviolabiter conservare promito con stipulac(ione) subnixa. | Anc enim cartula ofersionis me painam Albizo notarius scribendum rogavimus, in qua subter confirmans testibusque ob|tuli roborandum. Actum civitate Ianua, fel(iciter).

Signum + manus suprascripto Iohanni qui anc cartulam ofersionis fieri ro|gavi et ei relecta est;

Signum ++++ manibus Restano et Eriberto et Johannes | seu Bonizo, omnes lege viventes romana testes;

Ego, qui supra Albizo, notarius, scriptor uius cartule ofersio|nis, post tradita complevi et dedi.


² ofertores et donatores: così nel testo.



3



4



5

1016 agosto

Ofiza del fu Aggine dona al monastero di S. Stefano un terreno pastinato sito in Rivarolo, in località detta Torbella.

Originale in A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano*, 1508/1.

Copia in B. POCH cit., f. 140 r.; e F. ANSALDO cit., doc. 98.

Edizione in L. T. BELGRANO cit., doc. LXVII.

Osservazioni: sul dorso della pergamena, oltre alla notizia dorsale, si legge di mano del secolo XI: « chartula que fecit Afiza de Naturba; di mani diverse del secolo XII: « de Rivariolle » e « cartula de Tanaturbella »; di mano del secolo XIII: « Riparolii ». La notizia segna esattamente « indicione quartadecima » mentre la carta fa erroneamente riferimento alla « tertiadecima ».

NOTE TACHIGRAFICHE SUL DORSO (cfr. tav. II n. 3)

- 1) Tes-tes O-pi-zo Ber-ar-dus Bro-nin-gus
- 2) sun-t por pa-..... [ste] ¹
- 3) Mo-ne-ste-ri-o Sa-n(c)-ti Ste-fa-ni men-se a-gu-stus
- 4) et in-di-ci-o-ne quar-ta de-ci-ma [in-pe-ri] ¹ ter-ci-o.

TESTO SUL DIRITTO

+ In nomine domini Dei et salvatori nostri Ihesu Christi. Eginricus gr̄atia Dei inperator augustus, anno imperii eius, Deo propicio, tercio, mense augustus, indicione tercia decima ². Monestrio Sa|ncti Stefani Christi mar|tiris, qui esse constructa non multum longie ac civitate Ianua, set prope iusta vi|a publica, ego Ofiza, filia quondam Aggine, qui profesa sum ex nacione mea lege vi|vere romana, quisquis in sanctis ac in venerabilibus locis et suis aliquid con|tulerit rebus iusta octori vocem in oc seculo centuplum accipiat, insuper cot me|lius vitam posidebit eterna. ideo ego, que supra Ofiza, ofertor et donator ip|sius monesterii, in (su)sidium abbatum vel monachorum dono, offero et per presentem car|(tulam) offerensionis ibidem abendum confirmo, oc est pasteno uno et rebus iuris mei, | quam abere viso sum in loco et fundo Rivariolle, locus ubi dicitur Tanaturbella, | et est ipsa pasteno et

¹ Lettura incerta.

² Lacerazione nella pergamena.

rebus per mensura iusta super totum in | circuitu perticas | sexsa-
ginta a perticas de pedex duodecim a pedex domni Liuprandi
rex; | cui coerit ei da una parte terra Iohanni, de alia parte pre-
dicto fosato qui di|citur Tanaturbella, de tercia parte terra An-
nani, sibeque ali sunt coerentes. Qui autem | suprascripto pasteno
et rebus iuris mei suprascripta una cum accesione et ingresso suo seu |
cum superioribus et inferioribus suis, et qual(iter) supra mensura
et coerencias l(egitur), in in(tegrum) | ab ac die in eodem monesterio
dono et offero et per presentem car(tulam) offerisionis³ ibi|dem
abendum confirmo in susidium abbatum vel monachorum, qui in
eodem mone|sterio ordinatis fuerit et cotidie ibidem Deo de-
servierint, eo vero ordine si | evenerit abbas aut pontifes vel
qualibet potestas, qui predicto pasteno et | rebus in potestatem
de propinquieribus parentibus meis, qui at illum die propinqui|or
aparuerit quamdiu venerit (quandiu venerit) illas potestas, que
predictis re|bus in eodem monesterio reverterit, ut facias pre-
dictis abbas vel monachos | de frugnes et reditum que de ipsis⁴
rebus esierit, quicquit voluerit per reme|dium anime mee sine
omni mea et eredum meorum contradic(ione). Quide et spondeo
at|que promito me ego qui supra Ofiza, una cum meos er(ed)ex a
parte ipsius monesterio predicto | pasteno et rebus, qualiter su-
perius l(egitur), in in(tegrum) ab omni omine defensare. Que sic
defendere non (po)tuerimus, aut si a parte ipsius monesterii exin-
de aliquit per covis inie|nium subtraere quexierimus, tue in du-
blum eadem offerisio in eodem monesteri|o restituamus sicut pro
tempore fuerit melioratis aut valuerit sub estima|cione in consi-
mille loco. Et nec mihi liceat ullo tempore nolle quod voluit, se |
quod a me semel factum vel conscriptum est sub iusiurandum, in-
violabil(iter) conser|vare promito⁵ con stipulac(ione) subnixa. Ac
enim car(tula) offerisionis me pa|ginam Bernodus notarius tradidit
et scribere rogavit, inqua subter confirmans testibusque optulit
roborandam. Actum in civ(ita)te Janua, feliciter.

Signum + manus suprascripta Ofiza, que ac car(tula) offer-
isionis fieri rogavit et ei relecta est;

Signum +++ manibus Opizoni et Broningus et Berardus om-
nes lege | viventes romana testes⁶;

(S.T.) Ego qui supra Bernodus notarius scriptor uius car(tu-
le) offerisionis postradita complevi et dedi.

³ offerisionis: la prima o è corretta su d.

⁴ Segue, depennato: cas.

⁵ promito: la i è corretta su una o.

⁶ Segue spazio bianco per altre sottoscrizioni.

1019 Maggio

Martino del fu Alberto ed Oza, coniugi, donano al monastero di S. Stefano una vigna ed un prato posti nella valle del Bisagno, nei pressi del fossato detto « Aqualonga ».

Originale in A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano*, 1508/1.

Copia in B. POCH cit., f. 150 r.; e F. ANSALDO cit., doc. 112.

Edizione in L. T. BELGRANO cit., doc. IXVIII.

Osservazioni: sul dorso della pergamena, oltre alla notiza dorsale, si leggono le seguenti parole di mani diverse del secolo XIII: «de Aqualonga in Bissane» e «de Braida Bissani».

NOTE TACHIGRAFICHE SUL DORSO (cfr. tav. II n. 5)

- 1) Mar-ti-nus A-da-m Mar-ti-nus Ui-uen-ci-us
- 2) Mar-ti-nus et O-za Sa-n(c)-ti Ste-fa-ni
- 3) de re-bus men-su-ra et co-e-ren-ci-a men-se
- 4) ma-di-us in-di-ci-o-ne se-cun-da.

TESTO SUL DIRITTO

(S.T.) In nomine Domini Dei et salvatori nostri Iesu Christi. Eginri cus¹ gratia Dei imperator augustus, | anno imperii eius Deo propicio in Italia sexto, mense madius, indic(ione) secunda. Mo| nasterio Sancti Stefani Christi martiris sito foris set prope civitate Ianua, nos Martinus, filius | quondam Alberti, et Oza, iugalibus, qui profesi sumus nos iugales ambo ex nac(ione) nostra lege vive|re romana, offertor et offertris vestris, presens presentibus diximus quisquis in sanctis ac in venerabili|bus locis et suis aliquit contullerit rebus iusta auctori vocen in oc seculo centuplum | accipiad, insuper quod melius est, vitam possidebit eternam¹, et ideo nos, qui supra iugalibus, | offertorex et donatores ipsius monesterii, donamus, offerimus et per presentem car(tulam) offersionis in susidium abbatum vel monachorum, qui in eodem monesterio ordinati fuerint | et cotidie ibidem Deo deservierint, usu et suntu quod voluerint ibidem abendum | confirmamus, oc sunt pe-

¹ Lacerazione nella pergamena.

cia una de vites et pecia una de prato cum | area ubi estant iuris nostris (iuris nostris) iugalibus, quam abere visi sumus in Valle | Vesano, prope fosato qui dicitur Aqualonga. Et est prima pecia de terra cum | vites infra se abente per mensura iusta in circuitu super totum perticas sexaginta; | secunda pecia de prato est per mensura iusta in circuitu super totum perticas novem, | a pertica de pedex duodecim a pedex domni Liuprandi rex. Coerit a prima pecia de vites da una parte terra Wilielmi, de alia parte terra Walterii, de | tercia parte via publica; secunda pecia de prato, cui coerit ei da una parte | terra que fuit quondam Bernodi presbitero, de alia parte terra de heredex quondam Miesi, de tercia parte terra de heredex quondam Otberti vicecomnes, sibeque alii sunt ab omnia | coerentes. Que autem suprascriptas pecias de prato et ian dicta pecia de vites cum area | in qua estant supradictas una cum accensione et ingresoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum et qual(iter) superius l(egitur), in in(tegrum) ab ac die in eodem | monesterio donamus, offerimus et per presentem car(tulam) offerisionis ibidem abendo | confirmamus, faciendo exinde a presenti die eo vero ordine, si evenerit pontifex aut abbas seu qualibet potestas qui predictis rebus de eodem monesterio | tulerit aut si in altera parte per scriptione emiserit, tunc volumus ut | veniant predictis rebus in potestate nostra vel de propinquioribus parentibus nostris, qui ad illum die propinquior aparuerit, quandiu veniad illas potestas qui predictis rebus in eodem monesterio revertat; et facias abbas | vel monachos illos, qui pro tempore in eodem monesterio ordinati fuerint, de fruges | et redditum vel censum, que de ipsis rebus anni singolis exierit, usu et suntu quicquit | voluerint sine omni nostra vel heredum nostrorum contradic(ione). Quidem expondimus | adque promitimus nos, qui supra iugalibus, una cum nostris heredibus a parte ipsius monesterii suprascriptis pecia de vite et predicta pecia de prato cum area ubi estant, qual(iter) superius | mensura et coerencias l(egitur), in in(tegrum) ab omni omine defensare, quod, sit defendere non | potuerimus aut si a parte predicti monesterii exinde aliquit per covis genium supraere quesierimus, tunc in dublum eadem offersio in eodem monesterio | restituamus sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub extimacione in consimiles loco. Et nec nobis, qui supra iugalibus, licead ullo tempore nolle quod voluimus, set quod ad nobis semel factum vel conscriptum est sub iusiurandum inviolabiliter conservare promitimus con stipulacione subnixa.

Autum² civitate Ianua, feliciter.

² Autum: così nel testo.

Signum + manibus suprascriptorum Martini et Oza iugalibus
qui anc car(tulam) offerisionis fieri | rogaverunt; et ipse Martinus
eidem conius sua ab omnia suprascripta consensi ut supra ³;

Signum +++++ manibus Martini et Uiuencii et Iohanni et
item Martini et Adam, omnes lege viventes romana testis;

(S.T.) Ego Silveradus notarius, scriptor (hu)huius car(tule)
offerisionis, postradita conplevi et dedi.

5.

1036 ottobre 7

Andrea, prete, vende a Dodone un terreno sito in Tortona,
nel luogo detto S. Sisto.

Originale in A.S.G., *Archivio Segreto, Paesi*, n. 363/XXIII.

Edizione in A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia*, in
B.S.S.S., LI, Pinerolo, 1901, doc. XII; cfr. anche L. SCHIAPARELLI, *Tachigra-
fia sillabica nelle carte italiane*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*
n. 33, Roma 1913, p. 37 e sgg.

Osservazioni: Il Ferretto assegna alla « charta » la data 1040, avendo letto
anno imperii (Deo propicio) quatuor decimo » ma l'indizione quinta corri-
sponde al 1036. La « charta » non risulta rogata in Genova ma a Tortona.

NOTE TACHIGRAFICHE SUL DORSO (cfr. tav. II n. 4)

- 1) Cum-ra-dus in-pe-ra-tor de-ci-mo, se-ti-mo di-e men-sis o-c-tu-ber,
in-di-ci-o-ne quin-ta.
- 2) Con-sta-t me An-dr-e-as pr(esbi)-ter fi(li)-us con(dam) i-tem
An-dr-e-i Lan-go-bar-do a-c-ce-pi a-t te Do-do fi(li)-us con(dam)
i-tem Do-do(nis).
- 3) so-li-dos ui-gin-ti qua-tu-or, pe-ci-a u-na de ter-ra pro-pe San-to
Sis-to, per-ti-cas sex
- 4) Co-e-ri-t e-i: de du-a-bus ui-a, de ter-ci-a in me-a re-ser-uo, de
quar-ta Uual-fr-e-di. Tes-tes Ro-ma-ni: Lam-ber-ti
- 5) et Al-be-ri-ci se-u A-dam-mi. Tes-tes: A-del-ber-ti et Pe-tr-i se-u
Uual-per-ti.

³ supra: in sottolinea.

TESTO SUL DIRITTO

(S.T.) In nomine Dei et salvatoris nostri Jhesu Christi. Cumradus gratia Dei imperator augustus anno | imperii (eius Deo propicio) decimo, septimo die mensis octuber, indicione quinta. Constad me Andreas presbiter | quondam item Andrei qui professus sum ex natione mea lege vivere langobardorum, accepissem sicuti et in pre|(sencia) testium accepi ad te Dodo filio quondam item Dodoni argentum denarios bonos solidos vig(inti)¹ | finitum precium pro pecia una de terra arabile iuris mei quam abbere vissum in Ca|(stro veteri) Terdona, prope loco qui dicitur Sancto Sisto et est per mensura iusta perticas iugealis sex; coherit ei | (da una) parte terra mea cui supra Andrei presbitero quod in mea reservo potestate de alia terra¹ et da reliquas duabus partibus pergit vias sibique alii sunt coerentes; que autem suprascripta | pecia (de) terra iuris mei supradicta una cum accessione et ingresso suo seu cum superioribus et infe|(rioribus) suis et sicut supra mensura et coerencias l(egitur) in in(tegrum), ab ac die tibi cui supra Dodoni pro suprascripto precio ven|do, trado et mancipo nulli alii vendita, donata, alienata, opnusiata vel tradita (nisi) | tibi et facias exinde a presenti die tu et eredibus tuis aut cui tu dederis iure proprie|(tario) nomine quidquid volueritis sine omni mea et eredum meorum contradictione; quidem | spondeo et promito me ego qui supra Andreas presbiter meique eredes tibi cui supra Dodo tuisque eredibus | aut cui tu dederis predicta pecia de terra qualiter supra l(egitur) in in(tegrum) ad omni omine de|fensare, quod si defendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquid per covis genium | (sub)trahere quexierimus, tunc in dublum iamdicta pecia de terra vobis restituamus | sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub estimacione | in consimile loco et pro onore sacerdotii mei nec mihi licead(d) ullo tempore | nolle quod voluit sed quod a(d) me semel factum vel conscriptum est tibi inviolabiliter | conservare promito con stipulacione sunnisxa; et nichil mihi ex ip|sum precium aliquid redebere disi. Actum civitate Terdona feliciter.

+ Ego Andreas presbiter in aac cart(ula) vendicionis a me facta subscripsi et suprascripto precio accepi;

Signum + + + manibus Lanberti et Alberici Addanni lege | viventes romana testes;

Signum + + manibus Addelberti et Petri testes;

(S.T.) Ego Bouo notarius et iudex Sacri Palacii scriptor hu|ius cartule vendicionis post(t)radita complevi et dedi.

¹ Guasto irreparabile.

1065 agosto 28

Adalberto, prevosto della Chiesa di Tortona, e Guido, figli del defunto Marchese Oberto, con Beatrice, vedova di Oberto, altro fratello, donano al monastero di S. Siro due proprietà site nel luogo detto « Tramontana ».

Originale in A.S.G., *Archivio Segreto, Monastero di S. Siro*, 1525/1.

Copie in B. POCH cit., II, c. 209 r.; F. ANSALDO cit., doc. 202.

Edizione in H.P.M., *Chartarum*, I, Torino, 1853, col. 613; A. FERRETTO cit., doc. XVII; per la trascrizione delle note tachigrafiche cfr. anche G. COSTAMAGNA, *La più recente notizia dorsale in note tachigrafiche: 1065*, in *Bollettino Ligustico*, II, 1950.

Osservazioni: nel 1065 correva la terza indizione, non la quinta come denunziato nella « charta », l'indizione stessa non è più leggibile nella notizia dorsale in note tachigrafiche. Sul dorso della pergamena, di mano del secolo XII, leggesi « de Tramontana ».

NOTE TACHIGRAFICHE SUL DORSO (cfr. tav. III n. 6)


- 1) to ca-len-das se-tem-ber in-di-ci-o-ne
- 2) mo-ne-ste-ri-o San-ti Si-ri nos A-del-ber-tus pre-po-xi-tus et Ui-do mar-hi-o ier-ma-nis fi-li-i con(dam)
- 3) O-ber-ti mar-hi-o sa-li-ci Be-a-tri-ce
- 4) car-(ta) est o-fer-sio-nis por-ci-o-ne de ma-sa-ri-ci-as cum o(m)-ni-bus re-bus at ip-sas
- 5) ma-sa-ri-ci-as et sunt re(c)-ti et la-bo-ra-ti ip-(si) Ber-nar-dus et Be-ne-di(c)-tus
- 6) sun-t su-per to-tum iu-ge-ras du-as et si am-pl-i-us
- 7) pe-na o-ri o-ti-mi un-ci-as XX pon-de-ras XXXX
- 8) tes-(tes) sa-li-ci Ma-in-fr-e-di et Ro-mo-li se-u Ua-sa-lo-ni
- 9) tes-(tes) Gi-rar-di et Ber-nar-di se-u Mar-ti-ni se-u Cri-(stiani).

TESTO SUL DIRITTO

(S.T.) Anni ab incarnac(ione) Domini nostri Jesu Christi milleximo sexageximo quinto, | quarto calendas setember, indic(ione) quinta, Monesterii Sancti Siri foris et prope civitate | Jenua. Nos Adelbertus preproxitus Sancte Tertonen-sis Ecclesia et Uuido marhio

iermanis filii bone | memorie Oberti itemque marhio seu Beatrice, filia Olrici et relicta quondam item Oberti iermano | prefatorum Adelberti prepoxitus et Uuidoni, qui professi sumus omnes ex natione nostra lege vivere saliha, aufertoris et aufertris, donatoris et donatris ipsius monesterio, presens presentibus disimus quisquis in sanctis ac venerabilibus locis et suis aliquit contullerit rebus iusta auctoris voce in oc seculo centuplum acipiapi|as (sic) insuper et quod melius est vitam posidebit eterna; ideoque nos quem supra iermanis seu Beatrice donamus | et auferimus a presenti die pro anima suprascripto quondam Oberti iermano et iugale nostro et pro simil(iter) anima nostra mercede | id est nostram porcionem de masaricias duas cum omnibus rebus ad ipsas masaricias pertinentibus iuris nostris quas abere | visi sumus in loco et fundo Tramontana et est ipsam porcionem de ian dictas masaricias cum omnibus | rebus ad ipsas masaricias pertinentibus per mensura iusta iugeras duas et si amplius de predicta porcione de suprascriptas masaricias iuris nostris in eodem loco ut supra l(egitur) inventum fuerit, qua ut supra mensura l(egitur) per ac car(tulam) aufersionis suprascripto monesterio¹ potestatem proprietario iuri et sunt ipsas masaricias rectas | et laboratas per Benedictus et Bernardus masarii liberi omni in in(tegrum). Que autem suprascripta nostra porcione de predictas masaricias dua cum omnibus rebus ad ipsas masaricias pertinentibus iuris nostris suprascriptas | una cum acessionibus et ingressoras earum seu superioribus et inferioribus earum, qualiter supra l(egitur) in in(tegrum), | ab ac die in eodem monesterio Sancti Siri donamus et auferimus per presentem car(tulam) aufersionis ibidem | abendum confirmamus. Insuper per cultellum, fistucum notatum, uuantonem et uuasonem terre seu ramum arboris et pars ipsius monesterio legitimam facimus tradic(ionem) et vestitura et nos exinde foris expullimus | uuarpivimus et asentem fecimus et a pars ipsius monesterio proprietate abendum relinquimus et facias | exinde par(s) ipsius monesterio aut cui pars ipsius monesterio dederit proprietario nomine quitquit volluerit sine omni nostra et eredum ac proeredumque nostrorum contradic(ione) vel repeticione. Si quis vero, | quod futurum esse non credimus, si nos ipsi iermanis et Beatrice quod apsimus aut ullus de eredibus | ac proeredibus nostris seu quislibet opoxita persona contra ac car(tulam) aufersionis ire quandoque | tentaverimus aut eam per covis inienium infraniere quexierimus tunc inferamus ad illam partem con|tra quem exinde litem intullerimus multa quod est pena auri optimi uncias viginti arienti | ponderas quadraginta et quod repecierimus et vindicare non

¹ Corroso.



valeamus set presens ac car(tula) aufersionis diuturnis temporibus firma permanea(t) atque persistad inconvulsa con stipulac(ione) subnixa | et ad nos quem supra Adalbertus prepositus et Uuido iermanis seu Beatrice nostrisque eredibus ac proeredibus pars ipsius monesterio aut cui pars ipsius monesterio dederit supra-scripta aufersio qual(iter) supra l(egitur) in in(tegrum) ab omni omine | defensare, quod si defendere non potuerimus aut si vobis exinde alicuit per covis ingenium subtra|ere quexierimus tunc in dublum eadem aufersio ut supra l(egitur) par(s) ipsius monesterio restituamus sicut pro tem|pore fuerit meliorata aut valuerit sub estimac(ione) in consimile loco et nec nobis lice(t) | aud ullo tempore nolle quod voluimus sed quod a nobis semel factum vel conscriptum est sub ius|urandum inviolabil(iter) conservare promitimus² et bergamena cum actrementario de terra elevavimus paginam Otdoni notarii et iudex Sacri Palacii tradidi et scribere rogavi in qua subter confirmans | testibusque optulli roborandum. Actum in castro Seciai feliciter.

+ Ego Albertus scripsi;

Signum + manus suprascripta Beatrice qui ac car(tula) aufersionis fieri rogavi ut supra;

Signum + manibus Mainfredi et Romoli seu Uusaloni legem viventes saliha testes;

Signum + manibus Girardi et Bernardi seu Martini atque Cristiani testes;

(S.T.) Ego qui supra Otdo notarius et iudex Sacri Palacii scriptor uius car(tule) aufersionis postradita complevi et dedi.

² Spazio bianco nel testo.